



TRIBUNALE DI BARI
 SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
 PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
 LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| Salvatore Casciaro | - | Presidente |
| Carlotta Soria | - | Giudice rel. |
| Valentina D'Aprile | - | Giudice |

nel procedimento recante n. 5930/2018 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso *ex art.* 35 d.lgs. n. 25/2008, depositato il 17/4/2018;

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso
 dall'avv. Leonarda Pellegrino, domiciliataria

E

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia;

Ministero dell'Interno

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari

oggetto: protezione internazionale;

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;

visti i criteri tabellari sulle attribuzioni del Got affiancato al togato relatore;

esaminate le risultanze dell'attività delegata al giudice onorario Avv. Tiberio Rucci;

OSSERVA

I.- Il ricorrente, nato in Costa d'Avorio, cittadino del Mali, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 5/3/2018, notificato il 29/3/2018, recante il diniego della protezione internazionale e ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine di quella umanitaria.

L'Amministrazione ha depositato una memoria insistendo per l'infondatezza della domanda di protezione.

II.- Nel merito, il ricorso va accolto in ordine alla domanda subordinata.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e il d.lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della

razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett.g), e 14 del d.lgs. n.251/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, o dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

II.1.- Il ricorrente, di nazionalità maliana, ha dichiarato, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, di essere nato in Costa D'Avorio e di aver vissuto lì sino al 2011, allorquando si recò in Mali per partecipare al funerale del padre. In tale

occasione fu oggetto di scherno da parte di un parente a causa della sua invalidità ad una mano («*uno dei parenti mi prendeva in giro per via della mano che era morta, la piaga mi ha ripreso, non potevo fare più niente con la mano*»). Tanto accadde ripetutamente anche nei giorni successivi e poiché fu deriso e offeso anche alla presenza della moglie («*prendeva in giro mia moglie, dicendo che ero invalido (...) prendeva in giro mia moglie, diceva che era la moglie di un handicappato*»), esasperato reagì colpendolo con un bastone. Il parente fu soccorso e trasportato in ospedale a Bamako; egli si allontanò nascondendosi per tre giorni sino a quando i genitori della persona che aveva colpito lo cercarono a casa sua per ucciderlo. Pertanto, nel 2012 lasciò il Mali e, dopo aver transitato per l'Algeria (ove visse per circa tre anni) e la Libia, giunse in Italia il 26/5/2017.

Va anzitutto in proposito evidenziata l'irrilevanza dell'audizione diretta del ricorrente, il quale ha prodotto in causa il verbale delle articolate dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione territoriale, sufficientemente ampie e adeguatamente illustrative dei motivi dell'invocata protezione.

Sul punto, va osservato che la Corte di Giustizia UE con decisione del 26/7/2017, in C- 348/2016 ha richiamato giurisprudenza costante della Corte, evidenziando che i diritti fondamentali, quale il rispetto del diritto di difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti (v., in tal senso, sentenze del 10 settembre 2013, G. e R., C-383/13 PPU, EU:C:2013:533, punto 33; dell'11 dicembre 2014, Boudjlida, C-249/13, EU:C:2014:2431, punto 43, nonché del 7 luglio 2016, Lebek, C-70/15, EU:C:2016:524, punto 37).

Con riguardo alla tutela del diritto di essere ascoltato, garantito dall'articolo 47 della Carta europea dei diritti fondamentali, i cui commi primo e secondo corrispondono all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (sentenza del 30 giugno 2016, Toma e Biroul Executorului Judecătoresc Horaiu-Vasile Cruduleci, C-205/15, EU:C:2016:499, punti 40 e 41 e giurisprudenza citata), si puntualizza che non vi è alcun obbligo assoluto di tenere un'udienza pubblica (Corte Edu, 4 giugno 2015, Andeçher Molkerei Scheitz/Commissione, C-682/13 P, nonché Corte EDU, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlandia), ma la valutazione della misura in cui detto onere procedimentale possa incidere sulla lesione della tutela giurisdizionale effettiva va compiuta in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna fattispecie e segnatamente della natura dell'atto in oggetto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame.

In definitiva, nell'interpretare la direttiva 2013/32 (Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), la Corte di Giustizia ha colto la stretta connessione esistente tra la procedura di impugnazione dinanzi al giudice e la procedura di primo grado che la precede, nel corso della quale deve essere data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, a norma dell'art. 14 della direttiva citata; sicché, posto che il verbale o la trascrizione del colloquio personale con un richiedente, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2013/32, deve essere reso disponibile unitamente al fascicolo, il contenuto di tale verbale o di tale trascrizione rappresenta un importante elemento di valutazione per il giudice competente nell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la decisione.

Ne discende che l'audizione non costituisce, in linea generale, un obbligo procedurale, ma il relativo espletamento si presta ad essere vagliato dal giudice alla luce del suo obbligo di procedere all'esame completo ed ex nunc contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva, ai fini della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti e degli interessi del richiedente.

Ciò posto, alla stregua delle risultanze di causa, deve ritenersi che la narrazione della vicenda personale alla quale l'istante lega la domanda di protezione si caratterizzi per grave imprecisione, frammentarietà, incongruenza, implausibilità, come ben si ricava, tra l'altro, dall'omessa specificazione di elementi obiettivi di irrinunciabile acquisizione ai fini della valutazione di verosimiglianza, quali le generalità delle persone coinvolte, i tempi e i luoghi in cui avvennero i fatti narrati.

Considerato il totale difetto di prova diretta o indiretta dei fatti che si assumono rilevanti per il diritto alla protezione, i tratti ampiamente deficitari della narrazione del richiedente, oltre a lumeggiarne la non credibilità in sé, per un verso dimostrano che egli non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua domanda, e, per altro verso, non consentono alcun riscontro estrinseco, neppure mediante l'esercizio di poteri istruttori ufficiosi. Vale a dire che, secondo i richiamati parametri del regime dell'onere della prova in subiecta materia, come declinati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Cass. n.4138/2011), non v'è alcun concreto margine giuridico per apprezzare la veridicità delle allegazioni verbali del ricorrente.

A riprova della inattendibilità della vicenda narrata, va rimarcato che il richiedente non ha saputo neppure indicare il nome del parente che lo ha offeso e che è rimasto vittima della sua aggressione, né riferire se lo stesso sia morto: a domanda egli ha risposto genericamente «non lo so». Inoltre, non si comprende perché si sia separato dalla sua famiglia, che rientrò in Costa d'Avorio («quando sono andato via la mia famiglia andò in Costa d'Avorio...»).

Senonché, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti narrati, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti della

protezione, atteso che non si ravvisano situazioni di persecuzione, intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile.

Il timore di ricevere danno appare conseguenza di un mero conflitto di carattere privatistico, al più, sfociato in fatti di violenza privata del tutto estranei al regime della protezione internazionale non essendovi alcuna ragione per escludere che le autorità competenti in patria siano in grado di assicurare adeguata tutela.

Inoltre i fatti riferiti sono molto risalenti nel tempo (2011-2012), senza che siano spiegate le ragioni per le quali appaia quanto meno verosimile che quegli stessi fatti possano tuttora esporre il ricorrente ad un serio pericolo; sicché resta del tutto privo di riscontri il presupposto dell'attualità dell'esigenza di protezione.

II.2.- Considerazioni analoghe valgono per la protezione sussidiaria, dovendosi comunque rimarcare, anche sotto il profilo in esame, la radicale carenza di qualsivoglia riscontro documentale o testimoniale e la mancata indicazione di circostanze individualizzanti sufficientemente specifiche, tali da fondare un pur vago giudizio di verosimiglianza del pericolo di danno grave ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07.

In definitiva, nella stessa prospettazione del ricorrente non si ravvisano i presupposti per configurare fatti persecutori o danni gravi valorizzabili ai sensi degli artt. 8 e 14 del d.lgs. n 251/2007.

Come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji) *“la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”*. Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che *“qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso”* non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente.

Al riguardo, lo stato delle informazioni attualmente disponibili circa il livello di insicurezza e di violenza nell'area territoriale di riferimento non consente di ravvisare un conflitto armato interno di intensità tale da esporre indiscriminatamente qualsivoglia civile a rischio di danno grave alla persona o alla propria incolumità,

ossia tale da determinare un serio pericolo alla vita e all'incolumità della persona del richiedente per la mera presenza nello Stato di provenienza.

Come si apprende da sicure fonti internazionali, dal portale "Viaggiare Sicuri" della Farnesina (<http://www.viaggiasesicuri.it/paesi/dettaglio/mali.html>), dai rapporti stilati da Amnesty International, Human Rights Watch nel 2017-2018 (<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/africa/mali/>; <https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/mali>); nonché dai rapporti redatti dalle Nazioni Unite (cfr. UNHCR Operational Update-January 2017-Mali; Relazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite (S/2017/811, Security Council Distr. General 28 September 2017 disponibili su <https://www.ecoi.net/>) e dai dati raccolti da ACLED (<https://www.crisis.acleddata.com/category/mali/>; https://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498549791_2017q1mali-en.pdf) emerge con chiarezza che in alcune aree settentrionali (regioni di Timbuctù, Gao, Ménaka e Kidal) persiste tuttora una situazione di conflittualità interna, la quale si sta gradualmente spostando verso le regioni centrali di Mopti e Ségou, sicché queste zone appaiono attualmente interessate da una situazione di violenza indiscriminata e di diffusività tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/2007.

In tutto il resto del Paese (Kayes, Koulikoro, Distretto di Bamako, Sikasso), dunque, non può apprezzarsi alcun rischio di potenziale esposizione a violenza indiscriminata e diffusa, tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Pertanto, non avendo la Commissione dubitato della provenienza del richiedente dalla parte meridionale del Mali, non possono ritenersi sussistenti gli estremi per il riconoscimento della protezione sussidiaria a sensi dell'art. 14 lettera c) d.lgs. cit.

Quanto alla Costa d'Avorio, paese nel quale il richiedente visse fino all'età di 27 anni e dove attualmente risiedono la moglie e i tre figli, deve escludersi che nel territorio sia ancora oggi genericamente configurabile un effettivo pericolo di danno grave valorizzabile ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07 (Amnesty International: Côte d'ivoire : lever le voile sur des homicides – articolo del 24 maggio 2017, www.amnesty.be/infos/actualites/article/cote-d-ivoire-lever-le-voile-sur-des-homicides?lang=fr; Viaggiare sicuri, sicurezza, articolo pubblicato il 05/04/18 http://www.viaggiasesicuri.it/paesi/dettaglio/costa-davorio.html?no_cache=1).

Una pur grave situazione di conflitto interno e "disordini", nel caso di specie legati a trascorse vicende politiche, non può giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

La situazione di instabilità che si evince attualmente consultando documenti internazionali relativi alla Costa d'Avorio, sembra essere legata, oltre che al rischio di attentati terroristici (soprattutto nelle regioni ad ovest del paese), agli ammutinamenti e ai disordini di cui sono protagonisti per lo più i soldati impegnati nella guerra civile

terminata nel 2011. Dopo la grave crisi del 2010-2011, si registrano progressi in materia di ordine pubblico. Occorrerà tuttavia del tempo per ristabilire un sistema di sicurezza pienamente operativo sull'intero territorio, come dimostrano le proteste e i disordini che si sono verificati nei mesi di gennaio e maggio 2017 in diverse località del centro-nord della Costa d'Avorio e a Abidjan.

Le città principali (Abidjan, San Pedro, Bouaké, Yamoussokro) godono di un relativo livello di sicurezza. Tuttavia prudenza e vigilanza sono d'obbligo nell'intera area metropolitana di Abidjan dove, con frequenza, si registrano episodi di microcriminalità e delinquenza comune.

In definitiva pur essendo presenti in Costa d'Avorio elementi di tensione politica, non sussiste tuttavia una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato nel senso di cui alla sentenza Diakité resa il 30 gennaio 2014 dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e comunque la situazione ivi esistente non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata tali da determinare, eccezionalmente, come chiarito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia, un rischio effettivo di danno grave nel senso di cui alla lettera c) dell'art.14 del d.lgs. n. 251/2007 per l'intera popolazione civile.

II.3.- A differenti conclusioni può invece pervenirsi in relazione alla subordinata richiesta di riconoscimento del diritto alla c.d. protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 co.6, d.lgs. n. 286/1998.

Va premesso che, trattandosi di domanda incardinata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/18 (5.10.2018), recante <<disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione>>), in attesa della decisione delle Sezioni Unite sul punto, essa deve ritenersi insensibile alle innovazioni introdotte dal <<decreto sicurezza>>, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all'istituto della protezione umanitaria (v. l'art. 11 prel. c.c. in base al quale "...la legge non dispone che per l'avvenire"), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che "preesiste" al suo riconoscimento, trovando origine nella peculiare condizione di privazione dei diritti umani patita dall'individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018, dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).

Si noti, in proposito, che l'art. 1, co. 9, del "decreto sicurezza" consente alla questura, nei procedimenti amministrativi pendenti e laddove sia stato accertato dalla Commissione territoriale il diritto alla protezione umanitaria in forza delle previgenti disposizioni, di dare ulteriore corso al procedimento con il rilascio del relativo permesso recante la dizione <<casi speciali>> a conclusione dell'iter amministrativo; orbene, stante (per converso) la natura di impugnativa giurisdizionale dell'eventuale ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/08 contro il dictum di diniego della Commissione territoriale in punto di protezione umanitaria -e, correlativamente, l'esigenza di

evitare che i tempi del giudizio vadano a detrimento della parte che ha ragione-, è allora evidente che non può ritenersi preclusa, alla stregua della nuova disciplina, come introdotta *in subiecta materia*, la valutazione giudiziale di quelle che erano le condizioni sostanziali (pregresse) legittimanti la concessione della protezione umanitaria (quantunque ritenute inesistenti dalla Commissione territoriale nel provvedimento poi però impugnato in via giurisdizionale).

Il suesposto approccio ermeneutico ha ricevuto, in epoca recente, autorevole avallo dalla giurisprudenza di legittimità la quale, con diffuse argomentazioni, ha perspicuamente affermato che *<<La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c.6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione>>*.

In tale contesto, la S.C. ha opportunamente puntualizzato, in tale ipotesi, che *<<all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, c.9, di detto decreto legge>>* (così Cass., 19 febbraio 2019 n. 4890).

Tanto premesso in merito alla disciplina sostanziale applicabile, sul punto è opportuno preliminarmente rilevare che la giurisprudenza della Suprema Corte, nell'attribuire al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base del rilievo che tali controversie hanno ad oggetto diritti umani fondamentali (cfr. Cass., SS.UU., n. 13393 del 9.9.2009; Cass., SS.UU., n. 11535 del 19.5.2009), ha osservato che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da convenzioni o accordi internazionali. Ciò nondimeno, al di là del generico rinvio alla disciplina del diritto internazionale umanitario - cioè all'insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che, in caso di conflitti armati, di natura sia internazionale che interna, limitano il diritto delle parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento, proteggono le persone e i beni coinvolti o che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto - non sembra dubbio che i "motivi di carattere umanitario" debbano essere identificati facendo riferimento alla fattispecie previste dalle convenzioni universali o

regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione. Ciò non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo derivante dall'art. 2 Cost., ma anche perché, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano completandosi reciprocamente nell'interpretazione, come sancito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 388 del 1999 (cfr. Cass., SS.UU., n. 13393 del 9.9.2009, cit.).

Nel caso in esame, il ricorrente, debitamente integrando la prospettazione e le produzioni fatte in sede amministrativa, ha comprovato con apposita documentazione medica di essere affetto da un deficit al braccio sinistro. A conferma dell'assunto ha depositato la documentazione sanitaria e quella fotografica da cui si ricava la presenza della menomazione e le cure alle quali è stato sottoposto.

Dalla certificazione rilasciata, all'esito dell'esame ecografico del 23/10/2017, risulta che egli è stato vittima di un'ustione importante che ha interessato il braccio sinistro. Conseguentemente ha riportato *“l'ipotrofia dei muscoli della loggia anteriore del braccio sinistro con minimo versamento liquido nella guaina sinodale del capo lungo del bicipite; cuffia dei rotatori di spalla conservati...”*.

Risulta, altresì, che egli è stato ripetutamente visitato e poi ricoverato il 28/7/2017; nel successivo mese di febbraio del 2018 è stato sottoposto ad intervento chirurgico *“di sbrigliamento cicatrici spalla sin. e gomito sin. con allungamento dei tendini flessori dell'avambraccio”* presso la struttura degli Ospedali RR di Foggia.

Visitato dal dott. [REDACTED] o in data 25/10/2018, questi ha rilevato *“la presenza di esiti cicatriziali retraenti dell'arto superiore sinistro con limitazione funzionale ai movimenti attivi e passivi”*. Il citato professionista ha concluso evidenziando la *“necessità di sedute di fisioterapia funzionale dell'arto interessato”*.

Dalla certificazione ospedaliera del 6/11/2018 risulta il miglioramento fisico *«attualmente possibile la flessione del gomito e la prono-supinazione spalla sx ... con deficit della riduzione e intrarotazione, limitata la flessione del gomito. Dolore diffuso arto sup sinistro. Atrofia del braccio e scapolare»*. Risulta comprovata la prenotazione di dieci sedute di fisioterapia per l'arto superiore e di altre dieci per esercizi posturali e v'è in atti la documentazione attestante l'effettivo espletamento sino al 4/12/2018, nonché l'ulteriore prescrizione di riabilitazione alla data del 25/3/2019.

Non v'è dubbio che il diritto alla salute dell'istante – da qualificarsi “diritto umano fondamentale” ai sensi e per gli effetti di cui alla su richiamata giurisprudenza di legittimità – risulterebbe esposto a grave compromissione laddove lo stesso non potesse continuare a godere dell'assistenza specialistica assicuratagli in Italia, essendo improbabile che, per le note condizioni di inadeguato sviluppo, prestazioni di

assistenza e cure mediche almeno equivalenti possano essergli garantite dall'arretrato sistema sanitario maliano.

Nei limiti anzidetti, pertanto, la domanda di protezione deve essere accolta.

III.- Le spese processuali possono essere interamente compensate, tenuto conto della produzione solo in corso di causa di prove documentali decisive ai fini dell'accoglimento della subordinata domanda di protezione umanitaria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] con ricorso depositato il 17/4/2018, applicato l'art.35-bis del d.lgs. n. 25/2008, così provvede:

ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/98;

AMMETTE il richiedente al patrocinio a spese dello stato;
spese compensate.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, addì 24/5/2019

Il Giudice est.
Carlotta Soria

Il Presidente
Salvatore Casciaro